



COMUNE DI
**BORGO A
MOZZANO**

**SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO TRIBUTI**

***Regolamento
per l'applicazione della tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani***

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 21.11.2005

**MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7 DEL 27.02.2007
CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2007**

**ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 26.03.2008
CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2008**

**ULTERIORMENTE MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 23.04.2012
CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2012**

SOMMARIO

TITOLO I - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
Art. 1 - Istituzione della tariffa	3
Art. 2 - Oggetto del regolamento	3
Art. 3 - Definizioni	3
TITOLO II - COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 4 - Costo e gestione del servizio	4
Art. 5 - Determinazione della tariffa	4
Art. 6 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale	4
Art. 7 - Categorie di utenza	4
TITOLO III - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	5
Art. 8 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	5
Art. 9 - Composizione del nucleo familiare	5
Art. 10 - Utenze domestiche non residenti	5
Art. 11 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	6
Art. 12 - Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio	6
Art. 13 - Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	6
Art. 14 - Decorrenza dell'obbligazione tariffaria	7
Art. 15 - Locali ed aree soggette a tariffa	7
Art. 16 - Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari	7
Art. 17 - Locali ed aree escluse dalla parte variabile della tariffa	8
Art. 18 - Modalità di calcolo della superficie soggetta a tariffa	9
Art. 19 - Condizioni d'uso particolari	9
Art. 20 - Utenze non stabilmente attive	10
Art. 21 - Manifestazioni ed eventi	10
TITOLO IV - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE	11
Art. 22 - Agevolazioni per le utenze domestiche	11
Art. 23 - Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti	11
Art. 24 - Agevolazione a favore di soggetti in condizioni di disagio economico o di particolari categorie di utenze	12
TITOLO V - RISCOSSIONE DELLA TARIFFA	13
Art. 25 - Applicazione e riscossione della tariffa	13
TITOLO VI - COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI E POTERI DI CONTROLLO	14
Art. 26 - Comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'utenza	14
Art. 27 - Rimborsi	15
Art. 28 - Collaborazione degli uffici comunali	15
Art. 29 - Poteri di controllo	15
Art. 30 - Esito dei controlli e comunicazione agli interessati	15
Art. 31 - Violazioni e penalità	16
Art. 32 - Termini di prescrizione	16
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 33 - Disposizioni transitorie	17
Art. 34 - Entrata in vigore	17
ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA	18
ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE	18
ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	19

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

Il Comune di Borgo a Mozzano, per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel suo territorio, istituisce la tariffa prevista *dall'art. 238 del decreto legislativo 3.4.2006 n. 152¹*.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di cui all'articolo precedente, stabilendo in particolare la classificazione delle categorie di utenza nonché condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione e le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - ◆ per tariffa, il corrispettivo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - ◆ per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
 - ◆ per decreto, il decreto legislativo 3.4.2006 n. 152² e successive modificazioni;
 - ◆ per rifiuti, tutti i rifiuti urbani *come tali classificati dalla normativa vigente³*;
 - ◆ per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della tariffa regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

1 Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

2 Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

3 Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

TITOLO II – COSTO DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 4 – Costo e gestione del servizio

1. L'ente gestore provvede a tutte le fasi richieste dalla gestione dei rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilati nel rispetto delle norme del regolamento comunale per la disciplina del servizio medesimo e della relativa convenzione.
2. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale del servizio. Nelle zone in cui il servizio è regolarmente istituito trova correlativa, automatica applicazione la tariffa.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'ente gestore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il piano finanziario degli interventi relativi al servizio per l'anno successivo.
4. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito della tariffa, compresi i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
5. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 5 – Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata annualmente dal Comune, e successivamente dall'ATO allorché operativo, ai sensi del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, sulla base del piano finanziario redatto dall'ente gestore.
2. Il competente organo dell'Amministrazione Comunale, e successivamente dell'ATO allorché operativo, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio, stabilisce annualmente le tariffe per le singole utenze, sia per la quota fissa sia per quella variabile. I parametri di riferimento sono indicati dal metodo normalizzato.
3. In caso di mancata adozione delle tariffe nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate quelle in vigore.
4. La tariffa è commisurata ad anno solare ed ogni annualità costituisce una autonoma obbligazione da parte del soggetto obbligato; essa è applicata e riscossa dall'ente gestore nel rispetto di quanto disposto o convenuto.
5. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

Art. 6 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. Il tributo ambientale di competenza dell'Amministrazione Provinciale, previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, si applica sulla tariffa determinata in base al presente regolamento⁴.
2. Il suddetto tributo ambientale, debitamente evidenziato nella fattura di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa dall'ente gestore e riversato da quest'ultimo all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità stabilite per legge o comunque di comune accordo.

Art. 7 – Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

⁴ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012. Il testo originario riportava la dicitura "in conformità a quanto stabilito dall'art. 49 comma 17 del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22"

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. *La superficie rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale.*⁵
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

Art. 9 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
5. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Borgo a Mozzano. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori *dalla Provincia di Lucca.*⁶ Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione all'ente gestore e per il periodo di validità della stessa.
2. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
3. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 10 – Utenze domestiche non residenti

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del Comune di Borgo a Mozzano, ma domiciliati all'interno dello stesso, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine del 31 marzo 2006 e successivamente devono comunicare, ai sensi del successivo art. 26, le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, per la prima applicazione della tariffa il numero dei componenti è determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione, fatte salve le eventuali verifiche dell'ente gestore.
3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.

⁵ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007

⁶ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente, sulla base della tabella di abbinamento adottata dall'ente gestore. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse non esclusivamente funzionali tra loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato "B", sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.

Art. 12 – Applicazione della tariffa secondo le modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la parte variabile della tariffa è ridotta al 40%.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. Resta comunque dovuta per intero la parte fissa della tariffa.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto all'abbuono o alla restituzione, in base a domanda documentata, della quota variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 13 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca i locali e le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, individuati secondo i criteri di cui ai successivi artt. 15 e 16, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione relativa agli adempimenti previsti ed al pagamento sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque tra chi usa in comune i locali e le aree.
3. In mancanza della dichiarazione da parte dell'utente la tariffa è applicata, fermo restando il vincolo di solidarietà tra gli occupanti, per le utenze domestiche, nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica del Comune di Borgo a Mozzano, ovvero, in mancanza, nei confronti di chiunque vanti sul bene un diritto reale od obbligazionario. *In tale ultima ipotesi il numero dei*

*componenti sarà determinato con i criteri di cui all'art. 20 c. 2.*⁷ Per le utenze non domestiche la tariffa è applicata nei confronti del titolare dell'attività di impresa, associazione, società, o studio.

Art. 14 – Decorrenza dell'obbligazione tariffaria

1. Per ogni anno solare la tariffa è corrisposta in base ai giorni di occupazione o conduzione dei locali ed aree.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione. Della cessazione deve essere data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni dei successivi artt. 26 e 27.
3. Le variazioni alle condizioni di applicazione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo al loro verificarsi.
4. Per le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare si richiama quanto disposto dai precedenti artt. 9 e 10.

Art. 15 – Locali ed aree soggette a tariffa

1. Sono soggette alla tariffa le seguenti superfici dei locali ed aree scoperte, coinvolte nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui si originano i rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, nonché quelli ubicati nel sottosuolo, chiusi da ogni lato, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 16;
 - b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
 - c) il vano scala;
 - d) le aree coperte anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chioschi, tettoie di protezione;
 - e) le aree scoperte utilizzate dalle utenze non domestiche per l'esercizio di un'attività quali, a titolo d'esempio, i campeggi, i parcheggi a pagamento, i dancing, i cinema all'aperto, i magazzini di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci. Rimangono pertanto escluse, a titolo esemplificativo, le aree pertinenziali, accessorie od ornamentali, come le aree a verde, la viabilità, il parcheggio gratuito di autoveicoli e simili.
2. La misura delle superfici sopra indicate è calcolata secondo i criteri del successivo art. 18.

Art. 16 – Locali ed aree escluse dalla tariffa. Casi particolari

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti^(ABROGATO: urbani o assimilati). Tali caratteristiche devono essere preventivamente segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione e sono passibili di apposita verifica da parte dell'ente gestore.
2. A titolo esemplificativo si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;

⁷ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

- b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni o servizi, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse ovvero stabilmente posizionate sul suolo;
 - c) unità immobiliari, *ovvero parti di esse*, adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. La esclusione dalla tariffa ha carattere annuale e la relativa richiesta da parte dell'interessato deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno. *Una volta effettuata la richiesta in tal senso, l'interessato è tenuto al rinnovo annuale solo nell'ipotesi di modifica dello stato dei luoghi.*
 - c bis) *Locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione dalla tariffa ha carattere annuale e la relativa richiesta da parte dell'interessato deve essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno*⁸.
 - d) cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
 - e) balconi e terrazze scoperte;
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
 - g) fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato;
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso;
 - i) locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile;
 - j) locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;
 - k) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - l) aree di transito, manovra e sosta di autoveicoli o semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

Art. 17 – Locali ed aree escluse dalla sola parte variabile della tariffa

1. Nella determinazione della superficie soggetta a tariffa, relativamente alla sola parte variabile, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. *La presente disposizione si applica anche alle aree di produzione delle "materie prime"*.⁹ Gli utenti, al fine di beneficiare su tali aree dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono

⁸ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007

⁹ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007

autocertificare all'ente gestore, in sede di denuncia di inizio o di variazione, che nelle superfici di cui sopra si formano rifiuti diversi da quelli urbani e/o speciali assimilati.

- Per le utenze non domestiche, nelle aree in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti diversi da quelli urbani e/o speciali assimilati, qualora non sia possibile verificare concretamente la superficie dove si producono rifiuti diversi da quelli urbani e/o speciali assimilati, la superficie è ridotta sulla base delle percentuali di seguito indicate in relazione alle diverse tipologie di attività:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE DI CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI E DI RIFIUTI DIVERSI DA QUELLI URBANI E/O SPECIALI ASSIMILATI
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Falegnamerie	30%
Fabbri	50%
Laboratori di analisi mediche	15%
Laboratori fotografici ed eliografici	40%
Lavaggi autoveicoli	30%
Lavanderie e tintorie	40%
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	50%
Tipografie, stamperie, vetrerie	40%

Gli utenti, al fine di beneficiare delle riduzioni sopra indicate, relativamente alla parte variabile della tariffa, devono autocertificare all'ente gestore, in sede di denuncia di inizio o di variazione, le superfici dove si formano contestualmente rifiuti urbani e/o speciali assimilati e rifiuti diversi da quelli urbani e /o speciali assimilati.

Art. 18 – Modalità di calcolo della superficie soggetta a tariffa

- La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata, per i locali, al netto dei muri e, per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
- Il calcolo della superficie utilizzata, individuata con i criteri di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, avviene secondo i seguenti criteri:
 - ◆ va conteggiata per intero la superficie complessiva, ivi compresa quella dei locali accessori quali bagni, corridoi, ripostigli, cantine, soffitte, box, vani scale e simili; la superficie del vano scala è calcolata, una sola volta per unità abitativa, in base allo sviluppo in orizzontale della scala comprensiva dei pianerottoli;
 - ◆ la superficie va considerata comunque al netto dei muri e delle pareti divisorie;
 - ◆ per le aree scoperte l'individuazione della superficie viene fatta in base alla delimitazione delle stesse, ove esistente, ovvero in base ad accertamenti di fatto, eventualmente in contraddittorio con l'utente interessato.
- La superficie da calcolare per le utenze domestiche è solamente quella dei locali, con esclusione di quella delle eventuali aree scoperte pertinenziali o accessorie (come, ad esempio, cortili, giardini, terrazzi e balconi scoperti, ecc.).
- In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo 22.01.2004 n° 42, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati, è calcolata nella misura del 30%.

Art. 19 – Condizioni d'uso particolari

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la comunicazione ed a corrispondere la tariffa per i locali ed aree di uso comune.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta, per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.
3. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di presentare la comunicazione e di corrispondere la tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.
4. Per le utenze non domestiche che comportano l'utilizzo stagionale di aree scoperte, anche se non risultante da autorizzazioni, come bar, ristoranti e simili che utilizzano nel periodo estivo cortili, prati, giardini, ecc., la tariffa è applicata a queste superfici in base al periodo di utilizzo, a condizione che l'utente ne faccia preventiva dichiarazione al gestore. In mancanza di quest'ultima si presume l'utilizzo annuale.

Art. 20 – Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze non stabilmente attive, previste dall'art. 7 comma 3 D.P.R. 27.4.1999 n° 158, si intendono le seguenti:
 - ◆ per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune o in diverso Comune o all'Estero;
 - ◆ per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze domestiche come sopra individuate, la tariffa è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente determinato d'ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione. Per gli utenti con residenza anagrafica nel Comune di Borgo a Mozzano è dovuta la sola quota fissa della tariffa, mentre per quelli con residenza anagrafica in diverso Comune o all'estero oltre alla quota fissa è dovuta la quota variabile ridotta del 70%.
3. Per le utenze non domestiche la tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni.

Art. 21 - Manifestazioni ed eventi¹⁰

1. **ABROGATO**
2. Per le occupazioni o conduzioni temporanee di aree e locali comunali per attività di intrattenimento (giostre e simili), eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, è dovuta la tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi di durata superiore a 182 giorni nell'anno solare, anche se non continuativi, riferiti comunque alla stessa ubicazione dell'attività.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le utenze che esercitano il commercio ambulante e itinerante sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, pari all'ammontare della tariffa annuale prevista per la categoria di appartenenza rapportata al numero dei giorni ed aumentata del 60%. Tale tariffa è pagata annualmente nel caso di titolari di posteggi fissi ovvero prima del rilascio della concessione di suolo pubblico negli altri casi.

¹⁰ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

TITOLO IV – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE**Art. 22 – Agevolazioni per le utenze domestiche**

1. Il Comune di Borgo a Mozzano attua la previsione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tariffa¹¹.

Art. 23 – Riduzioni per la raccolta differenziata ed il recupero dei rifiuti

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, al fine di applicare l'agevolazione prevista¹² alle utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della quota variabile della tariffa, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria secondo le percentuali di seguito elencate¹³:

PERCENTUALE DI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AL RECUPERO	SGRAVIO PERCENTUALE
Dal 10,01% fino al 25%	10%
dal 25,01% al 35%	15%
dal 35,01% al 45%	20%
dal 45,01% al 55%	25%
dal 55,01% al 65%	30%
dal 65,01% al 75%	35%
oltre il 75%	40%

Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati al recupero.

Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich}/K(S,ap) \cdot S) \cdot 100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S,ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'ente gestore ed S è la superficie dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento¹⁴ e nel caso di materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfetaria del 20%¹⁵ della quota

¹¹ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012. Il testo originario riportava la dicitura "dell'art. 49 comma 10 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22".

¹² Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012. Il testo originario riportava la dicitura "ai sensi dell'art. 49, comma 14 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22".

¹³ Modifica delle percentuali introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

¹⁴ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012. Il testo originario riportava la dicitura "secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5.2.1997 n° 22"

¹⁵ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

variabile della tariffa, anche tenuto conto del fatto che non sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l'incidenza effettiva del recupero rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall'ente gestore, a partire dall'anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di applicazione in via retroattiva. Qualora l'utenza non domestica benefici anche della riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà comunque eccedere la misura del 40%¹⁶ della quota variabile della tariffa.

3. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta dall'utente che abbia conferito i rifiuti all'ente gestore previa apposita convenzione; in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell'ente gestore.
4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

**Art. 24 – Agevolazioni a favore di soggetti in condizioni di disagio economico
o di particolari categorie di utenze**

1. Il Comune, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, può determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di talune categorie di utenti, per particolari ragioni di carattere economico e sociale. In tal caso la differenza tra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico *dei costi comuni (CARC) del Piano finanziario dell'anno di riferimento*.¹⁷ Le agevolazioni saranno concesse a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati e previa istruttoria dell'ufficio comunale competente.
2. Il Comune si riserva la facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali, a favore di particolari categorie di utenze quali, a titolo esemplificativo: gli immobili comunali, i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali; i locali e le aree utilizzate per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro; le scuole pubbliche di ogni ordine e grado e quelle private materne, elementari e medie non aventi scopo di lucro e con riconoscimento ministeriale.

¹⁶ Modifica introdotta con deliberazione del C.C. n.6 del 23.04.2012

¹⁷ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

TITOLO V – RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

Art. 25 – Applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa, secondo le modalità indicate dal presente regolamento, dall'ente gestore.
2. L'ente gestore provvede alla riscossione della tariffa con le modalità ritenute più valide e convenienti, consentite dalle norme di legge vigenti. Tali modalità sono comunicate annualmente e preventivamente al Comune, in occasione della presentazione del piano finanziario.
3. Il pagamento da parte degli utenti della tariffa dovuta va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate nell'apposita richiesta di pagamento.
4. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dall'ente gestore. L'utente può pagare in unica soluzione l'intera tariffa annuale a seguito di presentazione di apposita richiesta all'ente gestore nei termini indicati da quest'ultimo.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
6. L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'ente gestore medesimo
7. L'ente gestore, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge. *A tal fine l'ente gestore può ricorrere all'iscrizione a ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29.09.1993 n. 602, ovvero all'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639¹*
8. *L'ente gestore in presenza di documentate situazioni di difficoltà economica dell'utente per il pagamento della tariffa , può accordare la rateizzazione dell'importo dovuto, a seguito di specifica richiesta dell'utente stesso e dietro pagamento degli interessi nella misura legale di cui all'art. 1284 del codice civile.*
9. *La fattura per la riscossione della tariffa è indirizzata al domicilio dell'utente ovvero ad altro recapito da quest' ultimo indicato; la sua spedizione è effettuata mediante corrispondenza ordinaria, senza necessità di utilizzare la raccomandata postale.¹⁸*
10. *L'ente gestore può differire la scadenza originaria della fattura, in presenza di documentato ritardo della sua consegna al destinatario.*
11. *L'ente gestore può procedere alla revoca della domiciliazione bancaria nei confronti di utenze per le quali risultino inevasi i pagamenti di almeno due fatture consecutive.¹⁹*

¹⁸ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007

¹⁹ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

TITOLO VI – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI E POTERI DI CONTROLLO**Art. 26 – Comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'utenza**

1. I soggetti che occupano oppure conducono locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, presentano al soggetto gestore del servizio, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, comunicazione unica dei locali ed aree soggetti a tariffa siti nel territorio del comune. La comunicazione *deve essere redatta esclusivamente* ² sugli appositi modelli predisposti dal soggetto gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso i propri uffici.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'applicazione della tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme ed entro 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti una variazione della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare nella comunicazione.
3. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione inerente l'intestatario della fattura entro 60 (sessanta) giorni dal loro verificarsi. Nessun obbligo di comunicazione è previsto per le altre variazioni inerenti il numero dei componenti il nucleo familiare.
4. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi del soggetto che occupa o detiene i locali e le aree, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, *degli estremi catastali* ²⁰(*comprensivi dei dati di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 194022 pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28.12.2007*) ²¹, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. Per le utenze domestiche deve essere indicato anche il numero dei componenti il nucleo familiare. Per le utenze non domestiche è richiesta anche l'indicazione dell'attività svolta, della partita IVA e del relativo codice ISTAT (se attribuito).
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi. Al momento della dichiarazione dovrà essere indicato, quando possibile, il soggetto che ha la titolarità dei locali ed aree cessate.
7. L'ente gestore rilascia ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. Si considerano valide anche le comunicazioni presentate a mezzo telefax e via internet, con riferimento alla data risultante dalla relativa modalità di trasmissione o comunicazione.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto/locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa coinciderà almeno con

²⁰ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2007

²¹ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

l'80% della superficie catastale mentre, per le utenze non residenti, il numero dei componenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 20 comma 2. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate nell'art. 29.

Art. 27 – Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione all'ente gestore ai sensi degli artt. 14 e 26. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
2. L'utente può richiedere all'ente gestore il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 28 – Collaborazione degli uffici comunali

1. Gli uffici comunali devono trasmettere al gestore del servizio le notizie necessarie per una corretta applicazione della tariffa, ed in particolare:
 - ◆ le variazioni anagrafiche della popolazione residente;
 - ◆ i provvedimenti relativi alle autorizzazioni all'esercizio di attività artigianali, commerciali, industriali, ecc.;
 - ◆ i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree.
2. Le suddette comunicazioni dovranno avvenire mediante collegamento telematico od utilizzando comunque sistemi informatici.

Art. 29 – Poteri di controllo

1. Il gestore del servizio controlla i dati contenuti nelle comunicazioni presentate dagli utenti e svolge le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione della tariffa. A tal fine il gestore può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può anche utilizzare dati presentati ad altri fini ovvero richiedere ad Enti pubblici, anche economici, dati e notizie rilevanti per l'applicazione della tariffa.
2. Il gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno cinque giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dal gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il gestore può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio od al centro commerciale integrato.

Art. 30 – Esito dei controlli e comunicazione agli interessati

1. Se dai controlli effettuati consegue l'applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero l'aumento della tariffa già pagata, la richiesta di pagamento della tariffa arretrata, delle eventuali penalità e

degli interessi legali, con decorrenza dall'inizio dell'utenza stessa e nel limite di cui al successivo art. 31, viene appositamente comunicata agli interessati, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. La comunicazione deve contenere l'indicazione degli elementi per il calcolo della tariffa dovuta.²²

2. Se l'utente rileva degli elementi di discordanza può fornire le precisazioni del caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione²³, che verranno esaminate entro i successivi 30 giorni dal ricevimento e, se riconosciute fondate, comporteranno l'annullamento o la modifica della comunicazione inviata. Entro lo stesso termine dovrà essere comunicato all'interessato il motivato rigetto delle precisazioni fornite, sempre mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 31 – Violazioni e penalità

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con un minimo di euro 50,00, a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la comunicazione contiene dati inesatti, tali da comportare il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica la maggiorazione del 25% del maggiore importo dovuto.
3. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'ente gestore. In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 3 (tre) punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
4. In caso di tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, rispetto ai termini del Regolamento, si applica la penale del dieci per cento della tariffa dovuta. In caso di inosservanza alle richieste di cui all'art. 28 si applica la penale di euro 100,00. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da euro 50,00 a euro 250,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Art. 32 – Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi legali deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

²² Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

²³ Modifica introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.03.2008

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15.11.1993 n° 507. Tuttavia essa ed il regolamento comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tassa verificatisi fino al 31.12.2005: di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tassa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune.
2. In sede di prima applicazione della tariffa si dovrà fare riferimento alle posizioni esistenti nella banca dati T.A.R.S.U. al 31.12.2005. A tal fine il Comune trasmette al gestore copia informatica degli archivi della tassa rifiuti relativi alle denunce dei contribuenti ed agli accertamenti effettuati divenuti definitivi.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, al fine di disporre di dati adeguati alla corretta elaborazione della tariffa, il Comune provvede, mediante raccomandata A/R, a richiedere alle utenze industriali, artigianali e commerciali, nuova denuncia di occupazione o detenzione inerente le superfici oggetto di attività economica, da restituire debitamente sottoscritta entro 15 giorni dal ricevimento. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del presente regolamento, qualora sia ritenuto necessario, il Comune invita l'utente a produrre, contestualmente alla dichiarazione, planimetrie dei locali od altri atti e documenti rilevanti per l'applicazione della tariffa.
4. L'omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione dell'art. 26 comma 8 del presente regolamento.
5. Il gestore predisporrà forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per la raccolta differenziata e non, per ogni tipo di utenza, al fine di arrivare alla determinazione della quota variabile in maniera diretta.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

ALLEGATI A) E B): COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA

ALLEGATO A: COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE
(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A. 2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

ALLEGATO B: COEFFICIENTI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.	Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.	Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

SEGUE ALLEGATO B

B.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,64
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82